

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 750

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(DE ROSE)

col **Ministro dei Trasporti**

(MANNINO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

col **Ministro della Sanità**

(DONAT-CATTIN)

col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(SANTUZ)

col **Ministro per i Problemi delle Aree Urbane**

(TOGNOLI)

e col **Ministro per gli Affari Speciali**

(JERVOLINO RUSSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1987

Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. - È sempre più avvertita la necessità di procedere ad una improrogabile, organica riforma dell'assetto normativo dei servizi pubblici locali, che dia completa attuazione ai precetti costituzionali (articolo 43 della Costituzione) e che tenga conto della evoluzione sociale e politica.

Si appalesa, infatti, assolutamente inadeguato il vetusto ordinamento del settore, risultante dal testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni.

In proposito, torna utile sottolineare la progressiva trasformazione degli scopi originari delle amministrazioni locali, dovuta al complesso sviluppo tecnologico ed alla tendenza, emergente nella società, di una partecipazione popolare alla gestione della cosa pubblica. Le amministrazioni locali sono, infatti, chiamate con sempre maggiore consapevolezza dalle collettività ad una gestione dei servizi più efficiente, più efficace, più qualitativamente produttiva.

Lo stesso capillare sviluppo, nella società della terza rivoluzione industriale, dei servizi e del terziario spinge a creare nuove strutture, nuovi strumenti operativi che pongano gli enti locali in grado di corrispondere il più possibile alla crescente domanda di servizi proveniente dalle comunità locali.

In questo contesto assume rilevanza il criterio della economicità nella gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, che impone oculatezza nelle scelte e ottimizzazione dei risultati.

Il presente disegno di legge intende, appunto, introdurre una nuova disciplina della materia, che consenta a comuni e province di attuare una gestione dei servizi pubblici locali in forme più avanzate dal punto di vista politico-sociale, economico-finanziario e tecnico-operativo.

Il provvedimento - elaborato dopo ampia consultazione anche degli organismi interessati - tiene conto del precedente testo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 aprile 1985 (atto Camera n. 2891), il quale rappresentava la sintesi dei principi elaborati dalle più autorevoli correnti dottrinarie e delle posizioni delle parti politiche e delle associazioni autonomistiche.

Tale nuova disciplina - pur costituendo il supporto della attività degli enti locali in un settore di grande rilievo, connesso con taluni essenziali interessi locali, al cui soddisfacimento è, in sostanza, orientato l'intero sistema delle autonomie - viene racchiusa in un provvedimento distinto da quello sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, come avvenne del resto nella IX legislatura.

In effetti, il settore dei pubblici servizi costituisce un ben individuato *corpus* regolato da disposizioni improntate ad un peculiare tecnicismo, onde esso è stato sempre, tradizionalmente, disciplinato da una legge diversa da quella che disciplina in via generale l'organizzazione e le funzioni degli enti territoriali.

Il disegno di legge si ispira ai seguenti principi:

previsione di forme di gestione diversificate: particolare rilievo assume la forma dell'azienda speciale quale istituto più compiutamente connotato dal carattere dell'imprenditorialità;

previsione di un sistema di controlli che, superando il formalismo delle verifiche sui singoli atti, sia imperniato, anche al fine della responsabilizzazione degli amministratori, sull'accertamento dei risultati secondo giudizi parametrati agli esiti di rilevanza anzitutto economico-produttiva;

introduzione di efficaci strumenti di programmazione, quali quelli che sono stati introdotti dalla più recente legislazione di finanza locale;

previsione di un sistema di finanziamento che sia coerente con il carattere imprenditoriale e l'autonomia gestionale delle aziende, privilegiandone la produttività e l'efficacia.

Ciò premesso, si sintetizzano di seguito i punti più qualificanti della proposta normativa.

L'articolo 1 disciplina l'assunzione di pubblici servizi indicando quali di questi sono riservati in via esclusiva ai comuni e province e a quali condizioni possono essere assunti in forma di monopolio.

L'articolo 2 affida la programmazione dei servizi pubblici locali alle regioni che provvedono, sentiti gli enti locali, alla elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi ed alla

delimitazione delle aree ottimali che richiedano una gestione sovracomunale dei servizi stessi.

L'articolo 3 dispone che l'assunzione di un pubblico servizio da parte dell'ente locale venga determinata nel quadro dei piani provinciali e regionali di sviluppo; fissa il *quorum* dei consiglieri occorrente per l'adozione della relativa deliberazione e prevede, inoltre, che tale atto possa essere sottoposto a consultazione delle popolazioni interessate nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

L'articolo 4 concerne le forme di gestione: conferma i tre modelli, peraltro rinnovati (azienda speciale, gestione in economia, concessione a terzi), già previsti dal testo unico di cui al regio decreto n. 2578 del 1925 e prevede altre due forme di gestione, e cioè l'affidamento del servizio - mediante apposita convenzione - ad altro comune o provincia o ad una loro azienda, nonché la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico.

Tale ultima forma (disciplinata in dettaglio negli articoli da 25 a 27) viene peraltro limitata alle ipotesi in cui sia necessario, per le caratteristiche del tutto particolari del servizio, associare altri soggetti pubblici o anche privati.

Gli articoli da 5 a 21 disciplinano l'azienda speciale (che può costituirsi anche in forma consortile), definendone la natura giuridica, i rapporti con il potere pubblico locale e la struttura interna.

L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica ed ha il compito di gestire con autonomia imprenditoriale e con criteri di efficienza, economicità ed efficacia i servizi pubblici locali (articolo 5). Assai significativo è il riconoscimento alla azienda dell'autonomia statutaria come strumento giuridico idoneo a consentire adeguamenti alle diverse situazioni locali, per quanto concerne il funzionamento degli organi, l'assetto dei servizi e la partecipazione popolare (in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi ed alla loro distribuzione sul territorio) (articolo 7).

Viene poi rigorosamente definito il rapporto che deve intercorrere tra l'ente locale, che opera nella sfera politica e quindi ha funzioni di indirizzo e controllo (articolo 8), e la impresa pubblica, cui viene assegnata un'ampia autonomia operativa richiedendosi nel

contempo ai suoi organi spiccato impegno manageriale e ben individuate responsabilità nella conduzione organizzativa, tecnica, produttiva e finanziaria (articoli da 9 a 17).

Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori dei conti (articolo 6). In proposito va sottolineata la posizione del presidente del consiglio d'amministrazione al quale viene confermata la legale rappresentanza dell'azienda (articolo 12), mentre viene accentuata la responsabilità e la competenza tecnico-amministrativa del direttore, che viene incluso tra gli organi dell'azienda conferendogli anche la capacità di stipulare i contratti.

Di particolare rilievo è la disciplina dei controlli, che sono rivolti all'accertamento dei risultati dell'attività anziché alle verifiche sui singoli atti, e della responsabilità (articoli da 18 a 21).

Per quanto riguarda i dipendenti delle aziende speciali viene confermata la natura privatistica del rapporto e ne viene demandata la disciplina esclusivamente ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed alle leggi vigenti in materia; viene stabilito, inoltre, il divieto di accordi integrativi aziendali, salvo alcune eccezioni, inibendosi, così, nella misura del possibile, con riferimento soprattutto al trattamento economico, la prassi della disciplina derogatoria e speciale locale, servizio per servizio (articolo 22, commi 1, 2, 3 e 4).

Sono previste, inoltre, procedure di mobilità del personale tra una azienda e l'altra in modo da soddisfare le esigenze degli enti locali nel quadro globale della politica dei servizi pubblici (articolo 22, commi 5, 6, 7, 8 e 9).

L'articolo 23 prevede la gestione in economia demandando ad apposito regolamento la fissazione dei criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di tale gestione.

L'articolo 24 disciplina l'affidamento del servizio ad altri enti locali o ad una loro azienda speciale.

Gli articoli da 25 a 27, come sopra esposto, regolano la gestione dei servizi pubblici nella forma di società per azioni a prevalente partecipazione pubblica.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 28 disciplina l'affidamento del servizio a terzi mediante l'istituto della concessione.

L'articolo 29 stabilisce la disciplina del riscatto di pubblici servizi affidati in concessione ai sensi dell'articolo 28; tale disciplina è intesa ad eliminare lunghi e complessi contenziosi in materia.

L'articolo 30 sancisce l'abrogazione di qualsiasi disposizione in contrasto con il presente disegno di legge; prevede, altresì,

che siano applicabili, in quanto non contrastanti, con la medesima legge le disposizioni contenute nel nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902».

Tra queste disposizioni assume particolare rilievo quella concernente i piani-programma, i bilanci pluriennali e la contabilità economica della azienda speciale dei servizi pubblici degli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ASSUNZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE
PROVINCE****CAPO I****SERVIZI PUBBLICI LOCALI****Art. 1.***(Servizi pubblici locali)*

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed espletamento di attività rivolte a realizzare fini di utilità sociale o a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I seguenti servizi sono riservati in via esclusiva ai comuni e alle province nell'ambito delle rispettive competenze:

a) acquedotti, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e trattamento di acque di scarico, fatta eccezione per quelli riservati, a norma delle vigenti disposizioni, ad enti pubblici gestori a carattere interregionale;

b) trasporto collettivo di persone effettuato in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata;

c) produzione di gas manifatturato e distribuzione dello stesso o di gas naturale per mezzo di reti, per usi civici, salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;

d) produzione e distribuzione del calore;

e) illuminazione pubblica e impianti semaforici;

f) smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali di cui all'articolo 2, quarto comma, numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani;

g) mercati pubblici dei prodotti ortofloro-frutticoli;

h) mercati e macelli dei prodotti della zootecnia;

i) pubbliche affissioni ad eccezione dei manifesti elettorali e degli atti della pubblica amministrazione;

l) impianti cimiteriali, trasporti funebri salvo i trasporti di soci di enti morali costituiti a tal fine.

Art. 2.

(Programmazione regionale dell'organizzazione dei servizi pubblici)

1. Alle regioni compete, in relazione anche a particolari programmi attuativi di provvedimenti statali, l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento, sentiti gli enti locali interessati, dei piani di organizzazione dei servizi pubblici locali e la delimitazione, con legge, delle aree ottimali che richiedono una gestione sovracomunale dei servizi stessi.

Art. 3.

(Assunzione dei servizi)

1. L'assunzione di un pubblico servizio da parte del comune o della provincia è determinata nel quadro dei piani provinciali e regionali di sviluppo, con deliberazione dell'ente adottata con la presenza di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati.

2. La deliberazione di assunzione può essere sottoposta a consultazione delle popolazioni interessate nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

CAPO II

FORME DI GESTIONE

Art. 4

(Forme di gestione)

1. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) attraverso un'azienda speciale anche per la gestione di più servizi;

b) in economia quando per le modeste dimensioni e le caratteristiche del servizio non sia opportuna la costituzione di un'azienda;

c) con affidamento del servizio, mediante convenzione, ad altro comune o provincia o ad una loro azienda speciale;

d) attraverso una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, l'associazione con altri soggetti pubblici o privati;

e) in regime di concessione a terzi quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

2. Nel caso in cui due o più comuni intendono gestire in forma associativa anche con la eventuale partecipazione di province i servizi pubblici di cui all'articolo 1, possono costituire fra loro una azienda consortile.

TITOLO II

L'AZIENDA

CAPO I

NATURA ED ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 5.

(Natura giuridica dell'azienda)

1. L'azienda è un ente pubblico strumentale del comune o della provincia dotato di

personalità giuridica; essa ha il compito di gestire con autonomia imprenditoriale e con criteri di efficienza, di economicità e di efficacia i servizi pubblici locali nell'ambito delle direttive impartite dall'ente locale di appartenenza.

Art. 6.

(Organi dell'azienda)

1. Sono organi dell'azienda:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

(Statuto dell'azienda)

1. Lo statuto dell'azienda speciale deve determinare:

- a) la denominazione, lo scopo e la sede dell'azienda;
- b) il capitale iniziale di dotazione dell'azienda;
- c) le norme per la costituzione di un fondo di ammortamento e di un fondo di riserva e per la valutazione delle attività patrimoniali;
- d) il numero dei membri del consiglio di amministrazione, che non può essere inferiore a cinque e superiore a nove compreso il presidente, le modalità e i tempi di convocazione di questo;
- e) le modalità per la validità delle adunanze, la disciplina dei casi di astensione dalle votazioni da parte dei componenti e le norme per la decadenza di questi per la mancata partecipazione alle adunanze;
- f) la eventuale partecipazione, con voto consultivo, di una rappresentanza del personale dell'azienda alle riunioni del consiglio di amministrazione, determinandone il numero;
- g) le forme di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi e alla loro distribuzione sul territorio.

CAPO II

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ENTE LOCALE

Art. 8.

(Attribuzioni del consiglio dell'ente locale)

1. Al consiglio dell'ente locale compete la determinazione dell'indirizzo cui l'azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e la emanazione delle direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare.

2. Spetta inoltre al consiglio dell'ente locale:

a) deliberare lo statuto dell'azienda e le sue modificazioni;

b) nominare il consiglio di amministrazione, il suo presidente ed il collegio dei revisori dei conti;

c) promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione, dei componenti del collegio dei revisori dei conti, del direttore e degli impiegati dell'azienda, ai sensi dell'articolo 20;

d) disporre lo scioglimento, motivato, del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 21;

e) determinare gli *standards* di erogazione dei servizi;

f) approvare il piano-programma dell'azienda;

g) approvare il bilancio triennale ed annuale di previsione, la relazione previsionale annuale ed il conto consuntivo;

h) proporre le tariffe nell'ambito delle proprie competenze. Qualora la tariffa da adottarsi si riferisca a servizi previsti nel paniere CIP, l'ente locale, in relazione anche alle disposizioni di legge in materia, propone ai comitati provinciali dei prezzi le tariffe o gli incrementi delle stesse da adottarsi per la fruizione dei servizi resi;

i) deliberare i mutui ai quali l'azienda non possa far fronte con propri mezzi;

l) provvedere alla copertura di eventuali perdite di esercizio dell'azienda ed alla copertura finanziaria di eventuali oneri impropri imposti alla stessa nonchè alla destinazione di eventuali utili di esercizio;

m) determinare gli emolumenti da corrispondere agli amministratori ed ai revisori dei conti.

3. Per le aziende consortili di cui al comma 2 dell'articolo 4 le attribuzioni indicate dal presente articolo spettano all'assemblea delle aziende stesse.

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9.

(Consiglio di amministrazione)

1. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti dal consiglio dell'ente locale o dall'assemblea consortile, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.

2. La relativa deliberazione, a pena di nullità, deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun componente del consiglio di amministrazione.

3. Per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione ogni consigliere dell'ente locale o dell'assemblea consortile dispone di un numero di voti non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Nel caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.

4. I membri del consiglio di amministrazione rimangono in carica per cinque anni in corrispondenza del mandato del consiglio dell'ente locale e possono essere rieletti.

5. Il consiglio di amministrazione, dopo il rinnovo del consiglio dell'ente locale, deve essere nominato entro sessanta giorni dall'elezione della giunta.

6. I membri del consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il quinquennio vengono sostituiti dal consiglio dell'ente locale.

7. I nuovi eletti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 10.

(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti interni di servizio;

b) propone al consiglio dell'ente locale o all'assemblea consortile il piano-programma dell'azienda;

c) delibera il bilancio triennale ed annuale di previsione, la relazione previsionale annuale ed il conto consuntivo, unitamente ad una relazione che motivi anche gli scostamenti accertati rispetto alle previsioni, da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'ente locale o dell'assemblea consortile;

d) delibera i prelevamenti dai fondi di ammortamento e di riserva;

e) delibera circa le operazioni di ricorso al credito a breve, anche mediante anticipazioni su titoli;

f) delibera, nei limiti del piano-programma dell'azienda approvato dal consiglio dell'ente locale o dall'assemblea consortile, l'assunzione dei mutui a medio ed a lungo termine ai quali l'azienda possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano di ammortamento e prevedendo, ove occorra, la costituzione in garanzia del patrimonio ed il rilascio di delegazioni sulle entrate effettive ordinarie;

g) delibera su conforme autorizzazione del consiglio dell'ente locale o dell'assemblea consortile l'emissione di obbligazioni;

h) approva i contratti stipulati dal direttore;

i) provvede, in base alle norme dello statuto dell'azienda e salvo la specifica competenza attribuita al direttore, all'organizzazione degli uffici e dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale.

Art. 11.

(Validità delle sedute)

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno per iniziativa del presidente o su domanda di un terzo dei suoi componenti o del collegio dei revisori dei conti.

2. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche e non sono valide senza l'intervento della metà dei suoi membri e comunque in numero non inferiore a quattro.

3. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei votanti.

4. Forme diverse di maggioranza possono essere stabilite nello statuto.

CAPO IV

PRESIDENTE DELL'AZIENDA

Art. 12.

(Presidente dell'azienda)

1. Il presidente dell'azienda è nominato dal consiglio dell'ente locale o dall'assemblea consortile con votazione separata prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda ed inoltre:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

b) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda;

c) sovrintende al buon funzionamento dell'azienda e riferisce periodicamente al consiglio dell'ente locale, secondo le modalità indicate nello statuto, sull'andamento della gestione aziendale;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;

e) compie tutti gli altri atti che gli sono attribuiti dallo statuto;

f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che devono essere sottoposti al consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

3. Il presidente può delegare ad uno o più componenti del consiglio di amministrazione parte delle proprie competenze.

CAPO V

DIRETTORE

Art. 13.

(Direttore)

1. Il direttore è assunto dal consiglio di amministrazione, di regola, a seguito di pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e che abbiano adeguata esperienza professionale.

2. È rimessa allo statuto dell'azienda l'individuazione di particolari professionalità che, in rapporto al settore di attività dell'azienda, si rendano opportune per la nomina del direttore.

3. Nei casi di cui al comma 2 il consiglio di amministrazione può eccezionalmente assumere il direttore senza pubblico concorso tra persone che siano professionalmente qualificate nel particolare settore di attività dell'azienda, con deliberazione da adottarsi con voto unanime dei suoi componenti.

4. Il direttore è assunto con incarico di cinque anni rinnovabile. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del direttore è regolato dai contratti collettivi di lavoro, nonché dalle leggi vigenti in materia.

5. Il direttore:

a) sovrintende all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'azienda, anche attuando le decisioni degli organi della stessa;

b) dirige il personale dell'azienda;

- c) presenta al consiglio d'amministrazione il conto consuntivo;
- d) stipula i contratti;
- e) partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione con voto consultivo;
- f) provvede a tutti gli altri compiti fissati dallo statuto.

6. Il direttore previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dirigenti dell'azienda parte delle proprie competenze.

CAPO VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14.

(Collegio dei revisori dei conti - Nomina e composizione)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio dell'ente locale con voto limitato e scelti tra persone estranee ai consigli e dotate di comprovata esperienza tecnico-amministrativa. La relativa deliberazione, a pena di nullità, deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun componente del collegio dei revisori dei conti.

2. Almeno un revisore effettivo ed uno supplente devono essere scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o fra gli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti e ragionieri.

3. I membri del collegio durano in carica tre anni, non sono rieleggibili e non sono revocabili se non per giusta causa.

4. Non possono essere elette e decadono dall'ufficio le persone che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci delle società per azioni.

5. Il collegio dei revisori provvede nella prima seduta alla elezione del presidente.

6. Il collegio dei revisori rimane in carica sino alla nomina da parte dell'ente locale del nuovo collegio.

7. Il consiglio dell'ente locale provvede alle nomine nei trenta giorni successivi alla seduta in cui, dopo l'insediamento, sono stati nomina-

ti il suo presidente ed il consiglio d'amministrazione.

Art. 15.

(Collegio dei revisori dei conti - Compiti)

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'azienda. Può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione. Nella relazione che esso è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, il collegio dei revisori dei conti deve attestare la corrispondenza delle valutazioni di bilancio ed, in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

2. Il collegio dei revisori dei conti deve inoltre riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia riferendone le risultanze al consiglio dell'ente locale ed al consiglio di amministrazione.

3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

4. Il collegio dei revisori dei conti può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

5. Il collegio dei revisori dei conti deve redigere ogni triennio una relazione per il consiglio dell'ente locale in cui siano quantificati in termini economici i dati della gestione aziendale e le possibili soglie ottimali di rendimento in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria.

Art. 16.

(Certificazione dei bilanci)

1. Nelle aziende con almeno cento dipendenti o con un volume di ricavi superiore a cinque miliardi di lire i bilanci di esercizio

devono essere sottoposti a revisione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 17.

(Denuncia al collegio dei revisori dei conti)

1. Ogni membro del consiglio dell'ente locale o dell'assemblea consortile, può denunciare i fatti riguardanti l'azienda che ritiene censurabili al collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte al consiglio dell'ente locale o all'assemblea consortile.

TITOLO III

RESPONSABILITÀ E CONTROLLO

CAPO I

RESPONSABILITÀ

Art. 18.

(Responsabilità dei membri del consiglio d'amministrazione)

1. I membri del consiglio di amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto dell'azienda con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso l'azienda stessa dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

2. In ogni caso i membri del consiglio di amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attuarne le conseguenze dannose.

3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei membri del consiglio di amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo

immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio dei revisori dei conti.

Art. 19.

(Responsabilità dei componenti del collegio dei revisori dei conti)

1. I revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Art. 20.

(Azione di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro i membri del consiglio di amministrazione o dei componenti del collegio dei revisori dei conti è promossa in seguito a deliberazione motivata del consiglio dell'ente locale o dell'assemblea consortile adottata con l'intervento dei due terzi dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'ente locale o dell'assemblea consortile.

2. Qualora nel corso dell'esame del conto consuntivo dell'azienda il consiglio dell'ente locale o l'assemblea consortile accerti l'esistenza di gravi irregolarità commesse dai membri del consiglio di amministrazione o dai componenti del collegio dei revisori dei conti, entro dieci giorni, provvede ad adottare previa contestazione agli interessati, i provvedimenti di competenza.

3. Per l'accertamento delle responsabilità civili e amministrative-contabili degli amministratori, dei componenti del collegio dei revisori dei conti, del direttore e degli impiegati dell'azienda, si applicano altresì le norme previste per gli amministratori ed i dipendenti degli enti locali.

CAPO II

CONTROLLO SUGLI ORGANI

Art. 21.

*(Scioglimento del consiglio
di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione, su motivata proposta del sindaco o del presidente della giunta provinciale o di un terzo dei componenti del consiglio dell'ente locale o dell'assemblea consortile ovvero del collegio dei revisori dei conti, può essere sciolto quando, richiamato all'osservanza di obblighi impostigli da norme di legge o di statuto, dalle direttive del consiglio dell'ente locale o dell'assemblea consortile, persista nel violarli, nonchè nel caso di accertate gravi disfunzioni nella conduzione dell'azienda stessa o di impossibilità di funzionamento.

2. La proposta di scioglimento deve essere comunicata al consiglio di amministrazione il quale, nel termine di dieci giorni, può presentare controdeduzioni.

3. La deliberazione di scioglimento deve essere motivata ed adottata con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia o dei membri dell'assemblea consortile e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale o provinciale o l'assemblea consortile.

4. In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il consiglio dell'ente locale o l'assemblea consortile nomina, per un periodo massimo di sei mesi, un commissario a cui restano affidate le funzioni del consiglio di amministrazione stesso.

5. Quando il consiglio dell'ente locale o l'assemblea consortile ometta di deliberare, nei casi previsti dal comma 1, lo scioglimento del consiglio di amministrazione, il Prefetto invita il consiglio o l'assemblea a provvedervi entro un congruo termine. Decorso tale termine senza adempimento, il Prefetto decreta di ufficio lo scioglimento.

CAPO III

IL PERSONALE

Art. 22.

(Rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro del personale delle aziende speciali è di diritto privato.

2. Il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle aziende speciali è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dalle leggi vigenti in materia.

3. È fatto divieto alle aziende speciali di stipulare accordi integrativi aziendali salvo che per disciplinare esclusivamente le materie ad essi demandate dai contratti collettivi nazionali.

4. Le aziende speciali devono, con apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione, determinare i posti da assegnare mediante pubblico concorso ed i posti da assegnare mediante l'assunzione dei lavoratori secondo le disposizioni della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. È consentita l'assunzione per passaggio diretto del lavoratore regolarmente assunto da altra azienda speciale a condizione che quest'ultima dia il nulla-osta. La predetta assunzione è consentita alla medesima condizione su richiesta del lavoratore.

6. In caso di cessazione di attività o di riduzione del personale di un'azienda speciale, l'ente locale può disporre il trasferimento del personale esuberante ad altra sua azienda o ad altro servizio gestito in economia, sentite l'azienda destinataria e le rappresentanze sindacali aziendali.

7. Al personale trasferito si applica il trattamento economico e normativo previsti per il personale dell'azienda o servizio di destinazione.

8. L'eventuale migliore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pen-

sionabile e riassorbibile con la progressione economica o in seguito a successivi passaggi di categoria.

9. Le controversie di lavoro dei dipendenti delle aziende speciali sono di competenza della magistratura ordinaria.

10. Al personale delle aziende speciali di pubblico trasporto continuano ad applicarsi il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive integrazioni e modificazioni, il relativo allegato A, e le leggi speciali riguardanti il detto personale.

TITOLO IV

ALTRE FORME DI GESTIONE

CAPO I

GESTIONE DIRETTA

Art. 23.

(Gestione in economia)

1. Qualora un servizio pubblico sia gestito in economia, l'ente locale deve adottare apposito regolamento di organizzazione.

2. Tale regolamento deve contenere precisi criteri per assicurare l'economicità e la efficienza della gestione: a tal fine può essere prevista ove la natura del servizio lo richieda la costituzione di un apposito organo di direzione (o di gestione) formato da persone di comprovata esperienza tecnica amministrativa.

3. Al conto consuntivo dell'ente locale deve essere allegato un conto patrimoniale ed un conto economico del servizio, redatti in conformità dello schema approvato con decreto del Ministro del tesoro, in esecuzione dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In apposito quadro da allegare al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dell'ente devono essere evidenziati i costi ed i ricavi dell'esercizio finanziario.

CAPO II

GESTIONE TRAMITE ALTRI ENTI LOCALI

Art. 24.

(Affidamento del servizio ad altri enti locali o ad una loro azienda speciale)

1. Il comune e la provincia possono deliberare che la gestione di uno o più servizi pubblici sia espletata da altro comune o provincia o da una loro azienda speciale chiedendone l'estensione al proprio territorio.

2. A tal fine devono stipulare apposita convenzione con l'ente locale o l'azienda speciale con la quale regolare i rapporti economici e le condizioni generali e particolari di gestione.

3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere anche le forme di intervento del comune o della provincia serviti nella determinazione dell'indirizzo dettato dall'ente servente o dall'azienda speciale, per quanto riguarda il servizio fornito.

CAPO III

SOCIETÀ PER AZIONI

Art. 25.

(Costituzione di società per azioni)

1. I comuni e le province, con deliberazione dei rispettivi consigli, possono promuovere la costituzione di società per azioni con la partecipazione di enti pubblici, istituti di credito e soggetti privati per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La deliberazione consiliare deve essere adottata a maggioranza dai componenti del consiglio dell'ente locale e deve contenere precise indicazioni circa i soci ammissibili e le modalità per la sottoscrizione del capitale.

3. Nella società per azioni di cui ai precedenti commi, gli enti locali territoriali devono

detenere una partecipazione azionaria pari almeno al 51 per cento del capitale sociale, salvo diversa prescrizione contenuta in leggi speciali o nei programmi nazionali, regionali o locali.

4. Ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti all'ente locale, il consiglio comunale o provinciale elegge nel suo seno una commissione consiliare composta da un numero di consiglieri fissato dalla deliberazione di costituzione o di partecipazione alla società, con rappresentanza proporzionale dei gruppi politici presenti nel consiglio.

5. Nello statuto sociale sono precisate le modalità di intervento della commissione alle deliberazioni sociali.

Art. 26.

(Organi sociali)

1. Gli organi sociali delle società costituite ai sensi dell'articolo 25 sono quelli previsti dall'articolo 2363 e seguenti del codice civile e svolgono le funzioni loro affidate da tali norme in quanto compatibili con la presente legge.

2. Gli amministratori devono essere scelti tra le persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività della società, che siano estranee al consiglio comunale o provinciale. La relativa deliberazione, a pena di nullità, deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun amministratore.

3. Ove più enti locali intervengano alla costituzione di una società per azioni ai sensi dell'articolo 25, il potere di nomina degli amministratori e dei sindaci è ripartito secondo i criteri previsti nelle intese previamente intercorse fra gli enti partecipanti e fissati nelle rispettive deliberazioni consiliari. L'indicazione di tali criteri deve essere riportata negli statuti delle società.

4. I conti consuntivi delle società disciplinate dal presente capo devono essere certificati da una società di revisione contabile iscritta nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le

norme di cui agli articoli 2325 e seguenti del codice civile.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ PER AZIONI

Art. 27.

(Partecipazione del comune o della provincia a società per azioni)

1. Il comune o la provincia possono partecipare a società per azioni promosse o costituite dai soggetti di cui all'articolo 25.

2. Gli amministratori ed i sindaci di nomina comunale o provinciale restano in carica quanto il consiglio che li ha preposti all'ufficio e possono da questo essere revocati per giustificati motivi; essi continuano peraltro ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2458 e seguenti del codice civile.

CAPO V

CONCESSIONE

Art. 28.

(Disciplina della concessione)

1. I contratti con i quali gli enti locali concedono a terzi, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera e), i servizi indicati dall'articolo 1 devono stabilire le norme volte a disciplinare:

a) l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio prodotto;

b) i tempi, la misura e le modalità dell'erogazione del servizio;

c) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da fare al comune, alla provincia ed ai privati;

d) la vigilanza sul funzionamento del servizio;

e) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;

f) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del comune o della provincia agli utili dell'impresa;

g) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'amministrazione;

h) le modalità per il trasferimento al comune o alla provincia, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;

i) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;

l) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie;

m) l'esercizio della facoltà di riscatto.

2. I contratti di cui al comma 1 sono normalmente preceduti da licitazione privata. Tuttavia, quando lo richiedano speciali circostanze in rapporto alla natura dei servizi, è ammesso il ricorso alla trattativa privata.

3. Le deliberazioni con le quali i comuni e le province concedono a terzi l'esercizio dei servizi pubblici, di cui all'articolo 1, sono soggette al normale regime dei controlli previsti dalla legge.

Art. 29.

(Riscatto di pubblici servizi affidati in concessione)

1. Qualora il servizio pubblico sia affidato in concessione a terzi l'ente locale con apposita deliberazione può assumere l'esercizio diretto in economia o a mezzo di azienda speciale mediante riscatto, con preavviso di almeno un anno, corrispondendo al concessionario cessante una equa indennità.

2. Tale potestà può essere esercitata quando dall'effettivo inizio dell'esercizio in base alla concessione originaria sia trascorso un terzo del tempo stabilito per la durata della concessione.

3. Tuttavia gli enti locali hanno sempre diritto al riscatto quando siano passati dieci anni dall'effettivo inizio dell'esercizio, ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati cinque.

4. Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate dai contratti di cui all'articolo 28, comma 1, solo se più favorevoli agli enti locali concedenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

ABROGAZIONE DI NORME E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Art. 30.

*(Abrogazione di norme incompatibili
e regolamento di attuazione)*

1. È abrogata qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il Governo emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione.

3. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto non contrastanti con le disposizioni della presente legge, le norme del regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.